



R.G. 5480/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Cagliari, nella persona del Presidente Dott. Giorgio Latti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. **5480** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2025**, promossa da:

████████████████████ (c.f. ██████████), in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore Dott. ██████████, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Pasquale Tola, 21, presso lo studio dell'Avv. Andrea Dedoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta in foglio separato in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

████████████████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per legge presso ██████████, via ██████████,

resistente - contumace

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente:

“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accogliere la



presente opposizione e, per l'effetto, annullare e/o revocare e comunque dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 11.07.2025, con il quale è stata disposta la revoca dell'ammissione del [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento R.G. n. 6842/2017; - per l'effetto, disporre la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. [REDACTED] per l'attività difensiva prestata in favore del Fallimento nel predetto procedimento R.G. n. 6842/2017, come da istanza già depositata in data 07.07.2025 e conformemente alla nota spese allegata, o comunque secondo i parametri di legge; - Con integrale compensazione delle spese del presente giudizio, stante la natura delle parti e l'ammissione della procedura ricorrente al patrocinio a spese dello Stato."

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 4.9.2025, il [REDACTED] in persona del curatore Dott. [REDACTED], previa autorizzazione rilasciata con decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Cagliari Dott. [REDACTED] del 11.8.2025 con il quale è stata altresì disposta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 DPR 115/02, ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il decreto emesso in data 11.7.2025 nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 6842/2017 e comunicato in data 16.7.2025, con il quale questo Tribunale in composizione monocratica ha revocato retroattivamente l'ammissione provvisoria del suddetto Fallimento al patrocinio a spese dello Stato nel suddetto procedimento.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, ha esposto quanto segue:

- in data 13.6.2017, il Tribunale di Cagliari ha emesso in favore del ricorrente il decreto ingiuntivo n. 1047/2017, con il quale è stato ingiunto al debitore [REDACTED] il pagamento della complessiva somma di € 120.318,39;
- il [REDACTED] ha promosso opposizione a detto decreto, iscritta al R.G.



6842/2017 del medesimo Tribunale;

- il Fallimento si è costituito nel suddetto giudizio previa ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 DPR 115/02, stante l'attestazione del Giudice Delegato circa l'incapienza della massa attiva;
- il procedimento si è concluso con sentenza n. 1105/2025 del 25.6.2025, con il quale il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo;
- successivamente, con separato decreto del 11.7.2025, il medesimo Tribunale ha revocato con efficacia retroattiva l'ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 136 DPR 115/02, ritenendo che esso avesse resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
- il Giudice ha errato nell'applicare al caso di specie il disposto di cui all'art. 136 DPR 115/02, non applicabile al Fallimento, in quanto la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a disciplina speciale ex art. 144 DPR 115/02, in virtù del quale l'ammissione avviene "d'ufficio" a seguito di attestazione del Giudice Delegato di indisponibilità di fondi nella massa fallimentare per far fronte alle spese di giustizia, cosicché non è concesso al Giudice del merito effettuare una valutazione ulteriore dei relativi presupposti, già svolta dal Giudice Delegato;
- la motivazione offerta dal Giudice è apparente, generica e contraddittoria, essendosi limitato a richiamare un precedente della Suprema Corte sulla "manifesta infondatezza della pretesa", senza indicare i motivi per i quali la difesa svolta dal ricorrente nel giudizio di opposizione fosse da ritenersi in mala fede o colpa grave;
- detta motivazione risulta in ogni caso in contrasto con l'intero andamento del processo e con le valutazioni di ben tre magistrati nel corso del medesimo giudizio, ed in particolare quella resa dal Giudice della fase monitoria Dott.ssa Leone (che emetteva il decreto ingiuntivo richiesto), quella resa dal Giudice Istruttore Dott.ssa Cabitza (che ritenutane l'opportunità ai fini della valutazione della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041



c.c., disponeva l'espletamento di CTU in corso di causa e quella resa dal Giudice istruttore

Dott.ssa Cabitza e Dott. Corso, che invitavano le parti a conciliare la controversia);

- il Giudice ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal Fallimento richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33954 del 5.12.2023, la quale è però intervenuta nel corso di una causa già pendente dall'anno 2017, operando un innovativo mutamento dell'orientamento giurisprudenziale in materia di azione ex art. 2041 c.c. (sancendone l'inammissibilità qualora la diversa azione contrattuale sia infondata in ragione della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, laddove l'orientamento precedente riteneva ammissibile il ricorso all'azione di arricchimento senza causa), per cui è irragionevole ritenere sussistente la colpa grave del ricorrente nel proporre una domanda sulla quale sia intervenuto un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa;
- sussiste evidente interesse del Fallimento ad impugnare il decreto di revoca, posto che per effetto di esso, il diritto del difensore al compenso nei confronti del Fallimento si tradurrebbe nell'insorgere di un nuovo debito in prededuzione da insinuare al passivo, con conseguente pregiudizio per la massa dei creditori;
- sussiste la legittimazione del Fallimento all'impugnazione del provvedimento di revoca, mentre il difensore è legittimato a richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore della parte la cui ammissione è stata revocata, liquidazione che può essere effettuata direttamente dal Presidente del Tribunale in sede di impugnazione del provvedimento di revoca.

In ragione di quanto sopra, il ricorrente ha pertanto concluso domandando l'annullamento e/o la revoca del decreto di revoca dell'ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento RG n. 6842/2017 del Tribunale civile di Cagliari, e per l'effetto, disporre la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. [REDACTED] per l'attività difensiva svolta in favore del Fallimento nel già menzionato procedimento, con integrale compensazione delle spese di lite.



Nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituito il Ministero della Giustizia, il quale deve essere, pertanto, dichiarato contumace.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in mancanza di espressa disposizione normativa, il mezzo di impugnazione avverso la revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. 115/2002, avendo essa, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale (cfr. Cass. n. 29228/2017).

Ai sensi della norma sopra citata *"1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."*

A sua volta, l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 prevede che *"1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo. 5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli*



atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. 6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.”

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, tale procedimento *“deve svolgersi necessariamente in contraddittorio con il ministero della Giustizia, che è il solo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento.* (Cassazione Civile, sentenza n. 9384/2020).

Legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione o quello di revoca del gratuito patrocinio provvisoriamente riconosciuto è solo il patrocinato, quale unico titolare del diritto a tale beneficio, e non anche il difensore, che può agire esclusivamente per ottenere la liquidazione degli onorari a lui eventualmente dovuti ovvero quando l'accesso al patrocinio sia stato già ammesso dal giudice (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 21997 dell'11.09.2018: *“In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante.”*).

La domanda principale, diretta all'annullamento del provvedimento di revoca dell'ammissione del Fallimento ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, è stata pertanto correttamente proposta sotto il profilo procedurale, nonché tempestivamente formulata nel rispetto del relativo termine perentorio, ormai individuato dal consolidato orientamento di legittimità in trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento opposto (v., tra le tante, Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478), ovvero in mancanza di notifica, da individuarsi nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Non altrettanto può dirsi riguardo alla domanda diretta ad ottenere la liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. [REDACTED], per la quale deve rilevarsi l'inammissibilità, trattandosi di domanda proposta da soggetto non legittimato.



Tale domanda è stata infatti proposta dalla parte patrocinata e non invece, come avrebbe dovuto essere, dall'avvocato patrocinante in nome proprio.

Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a domandare la riforma del provvedimento di revoca del beneficio compete alla parte che ne sia stata privata, mentre compete al difensore della suddetta parte processuale la legittimazione a proporre la domanda in tema di liquidazione dei compensi dovuti, in sintonia con la regola generale ex art. 81 c.p.c. per cui *“Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”*.

Passando ora all'esame del merito, la domanda principale è fondata e meritevole di accoglimento. Infatti, l'art. 144 del D.P.R. 115/2002 prevede che *“Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, **eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.**”*

Tale norma stabilisce dunque, in relazione alle ipotesi di ammissione di un fallimento al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, un regime speciale rispetto a quello previsto dall'art. 136 del medesimo DPR 115/02, in virtù del quale detta ammissione non avviene in virtù di una delibera del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, bensì *ex lege* e sul presupposto dell'attestazione da parte del Giudice Delegato, il quale con il decreto con cui autorizza il medesimo Fallimento, in persona del suo curatore, ad agire o resistere in giudizio, certifica l'assenza di fondi sufficienti alla copertura delle relative spese.

Detta ammissione, essendo definitiva, non è suscettibile di poter essere in seguito posta in discussione (come nel caso in esame, sul presupposto della mala fede o della colpa grave) dal Giudice del procedimento in cui il fallimento è costituito, stante appunto la natura speciale della disciplina



fallimentare e l'avvenuta preventiva verifica giudiziale della sussistenza delle relative condizioni da parte del Giudice Delegato competente (v. Cass., sent. n. 27310 del 30.11.2020).

Inoltre, ai sensi dell'art. 136, 2 comma, del D.P.R. 115/2002, la revoca retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere adottata soltanto laddove risulti l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sussistendo tale ultima condizione al ricorrere di una condotta che violi la soglia minima di avvedutezza da osservare nell'attivazione o nella resistenza in giudizio, in base ad un parametro di diligenza media universalmente accolto.

È noto, altresì, che il mero rigetto delle istanze di parte e, dunque, il solo criterio della soccombenza, non sia *ex se* idoneo a giustificare la revoca del beneficio, rendendosi a tal fine necessario un *quid pluris*, consistente nella pretestuosità della attivazione del giudizio o della resistenza nel medesimo, che dovrà in ogni caso essere in concreto accertata.

Nel caso di specie, il decreto impugnato riporta la seguente motivazione:

"...rilevato che la causa è stata definita con sentenza che ha rigettato la domanda e si deve ritenere, alla luce delle difese svolte dall'opposta, che la stessa abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave".

Tale motivazione risulta essere effettivamente generica ed indeterminata: vi è infatti un mero richiamo alle "difese svolte dall'opposta", senza che in detta motivazione sia in alcun modo esplicitato in che cosa sia concretamente consistita la mala fede o colpa grave che sarebbe stata manifestata dalla ricorrente nell'esercizio delle proprie difese.

Nella vicenda in esame, manca dunque l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ovvero della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, che viene in considerazione, a titolo esemplificativo, per la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, per la manifesta inconsistenza giuridica delle



censure in sede di gravame oppure per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

È dunque evidente che la motivazione della revoca, che sia ricondotta alla mala fede o alla colpa grave, deve essere particolarmente rigorosa. La revoca dell'ammissione al beneficio non può risolversi in un mero richiamo alla decisione negativa sul merito, né in una motivazione meramente apparente, ma deve espressamente indicare gli elementi in fatto ed in diritto che consentano di ravvisare mala fede o colpa grave nel ricorso in giudizio.

Dall'esame di detta motivazione non è invece rilevabile, al di là del mero riferimento alla soccombenza del Fallimento ricorrente nel merito della controversia, l'indicazione di un contegno processuale tale da essere qualificabile come condotta "in mala fede" o "gravemente colposa", legittimante la revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Né è sufficiente a tal fine il richiamo, operato nel decreto impugnato, al pronunciamento di Cass. n. 26060 del 17.10.2018, il quale fa riferimento alla diversa ipotesi in cui, ravvisata la carenza *ab origine* dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della pretesa, la colpa grave della parte sia manifestata nell'aver essa reiterato le medesime pretese nei successivi gradi di giudizio; ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

In conclusione, l'opposizione spiegata dal Fallimento ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.

Quanto alle spese di lite del presente giudizio, non vi è luogo a provvedere.

La recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice



del procedimento.

Pertanto, nel caso di specie, posto che la parte soccombente è il Ministero della Giustizia, e stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento ex art. 144 DPR 115/02 in virtù di attestazione contenuta nel decreto di autorizzazione emesso dal Giudice Delegato Dott. Galizia in data 25/07/2025 (v. doc. 1 parte ricorrente), la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto. (si vedano Cass. SS. UU., n. 24413/2021; conf. Cass. 35386/2022, 11965/2022, 11750/2022, 19299/2021, 30876/2018, 22882/2018, 18583/2012; nel merito, v. C. App. Milano, ord. RG 4233/2017; Trib. Macerata, sent. n. 863/2024).

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:

- 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione del [REDACTED] in persona del suo Curatore, al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 11.7.2025 nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 6842/2017 del Tribunale di Cagliari;
- 2) dichiara inammissibile la domanda proposta in nome proprio dal Fallimento per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dall'Avv. [REDACTED] favore del Fallimento ricorrente nel suddetto procedimento civile RG 6842/2017;
- 3) nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Cagliari, in data 28.7.2026

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

